

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2855/2009** promossa da:

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 30-5-2009 A.F. (nato a Mantova il 20-4-1985, con titolo di studio di geometra e collocato in impresa come artigiano) esponeva 1) che il giorno 2-3-2008 si era recato con il proprio motociclo Honda CRF 250 presso la pista di motocross gestita dal Moto Club T. N. al fine di svolgere prove libere all'interno del circuito il cui accesso gli era stato consentito dietro corresponsione della quota giornaliera di € 20,00; 2) che, all'uscita da un salto, egli aveva perduto il controllo del mezzo ed era caduto a terra e che, in quel frangente, sopraggiungeva da tergo altro motociclista il quale, non essendo stato segnalato il pericolo, effettuava parimenti il salto andando ad investire esso istante colpendolo sulla schiena; 3) che, in conseguenza dell'urto, egli aveva subito gravi lesioni personali; 4) che la responsabilità dell'accaduto doveva ascriversi, ai sensi degli artt. 2050 o 2051 c.c., a negligenza del gestore del circuito che non aveva fatto posizionare sul percorso gli addetti che potessero tempestivamente segnalare una imminente situazione di pericolo al concorrente che stesse sopraggiungendo: alla stregua di tali premesse l'attore pretendeva il risarcimento del danno biologico, di quello morale e di quello patrimoniale concernente le spese mediche affrontate.

Si costituiva il Moto Club T. N. il quale dopo avere evidenziato che non era in corso una gara sportiva sicché non vi era obbligo di

presenza di segnalatori, che l'impianto non presentava difetti o insidie e che l'attore era a conoscenza del fatto che non vi fossero sulla pista degli addetti incaricati di segnalare ai motociclisti eventuali pericoli, negava ogni responsabilità per quanto accaduto, contestava l'applicabilità al caso di specie degli artt. 2050 e 2051 c.c. e rilevava come incombesse all'attore anche dimostrare che le lesioni patite fossero conseguenza dell'investimento da parte dell'altro motociclista e non invece della caduta dalla moto.

Va notato che parte attrice con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. datata 22-12-2009 precisava ulteriormente la domanda assumendo che la responsabilità del convenuto trovava fondamento, in via subordinata, anche nel disposto di cui all'art. 2043 c.c..

Assunta la prova orale ed espletata c.t.u. medico-legale affidata al dott. M. Nobis, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

In primo luogo va rilevato che la dinamica del sinistro corrisponde a quella narrata dall'attore posto che, in particolare, i testi F. G. (padre dell'attore) e C. M. (amico del F. e motociclista) hanno riferito che l'attore era caduto a terra dopo un salto e che, mentre stava per rialzarsi, veniva investito dal motociclista che lo seguiva e che aveva anche lui effettuato il salto con la moto senza potersi avvedere della presenza del F. (circostanza questa confermata, sia pure solo *de relato*, dal teste B. M.) anche perché (dato questo pacifico) non vi era personale sulla pista addetto a segnalare eventuali situazioni di pericolo.

Va altresì rilevato che F. G. ha riferito che il figlio, prima di cadere, aveva già effettuato alcuni giri di pista.

Occorre poi evidenziare che il dott. Nobis ha accertato che le lesioni subite dall'attore risultano casualmente derivate dall'investimento da

tergo e, d'altro canto, le dichiarazioni testimoniali acquisite secondo cui l'attore si stava rialzando quando venne investito, le indicazioni riportate sulla scheda di ingresso al pronto soccorso e le valutazioni del medico di fiducia prof. Bonaccorso, costituiscono ulteriori elementi di positivo riscontro rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.: va altresì aggiunto che non sono emersi elementi atti a far ritenere che le lesioni siano state cagionate dalla mera caduta dalla motocicletta.

Ancora deve rilevarsi che l'investimento dell'attore è avvenuto pressoché in concomitanza con la sua caduta sicché ad egli non può muoversi il rimprovero di non avere tempestivamente segnalato la presenza dell'ostacolo come previsto dal regolamento interno del circuito (v. doc. 2 di parte convenuta) ed inoltre che la mancanza di personale presente ai lati della pista con il compito di segnalare la presenza di ostacoli o la caduta degli atleti ha cagionato ovvero concorso a cagionare l'incidente atteso che la tempestiva segnalazione avrebbe certamente evitato il successivo investimento.

Orbene a tale proposito va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del *neminem laedere*, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso. (cfr. Cass. pen. 10-11-2005 n. 11361; Cass. 27-5-2003 n. 34620) ed inoltre che è ricorrente l'affermazione

secondo cui è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (cfr. Cass. 27 ottobre 2005 n. 20908; Cass. 20-02-1997 n. 1564 Tribunale Milano, 29-02-2008 n. 2671; Tribunale Cassino, 18-04-2002).

Nel caso di specie l'attività sportiva in questione deve considerarsi pericolosa agli effetti di cui all'art. 2050 c.c. sia in considerazione dei mezzi adoperati dagli utenti (pesanti e veloci moto da gara) sia in considerazione del percorso (accidentato e comportante frequentemente delle cadute dalla moto) ove avvenivano le prove sicché il gestore dell'impianto, per liberarsi da responsabilità, deve provare di avere adottato tutte le cautele necessarie affinché gli atleti non vengano esposti a conseguenze più gravi di quelle che possono derivare dalla pratica sportiva.

Né può assumere valore esimente la circostanza che non fosse in corso una attività agonistica in quanto il gestore di un impianto sportivo (quale ricorre nel caso di specie: va infatti notato che l'ente convenuto non si è limitato a mettere a disposizione degli utenti, peraltro a pagamento, un'area nuda ma un vero e proprio impianto che deve necessariamente rispondere a determinati requisiti di sicurezza) deve ritenersi comunque tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di incidenti: nel caso di specie il fatto che il tratto dopo il salto non fosse visibile al motociclista determinava la necessità che venissero adottate le opportune misure onde evitare sinistri (ampiamente prevedibili) del tipo di quello accaduto sicché la mancanza di personale ai lati della pista che segnalasse le eventuali cadute nonché di ogni indicazione circa lo scaglionamento temporale delle partenze da parte degli atleti

(che evidentemente potevano succedersi senza regole all'interno dell'impianto), costituiscono, al di là della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2050 c.c. (e non superata dall'ente convenuto), precisi comportamenti negligenti da parte del gestore dell'impianto (rilevanti ex art. 2043 c.c.) il quale pertanto è tenuto a rispondere del danno patito dall'attore.

Non può peraltro andare sottaciuta la circostanza che il F., prima del sinistro, aveva già percorso alcuni giri sul circuito (si veda la deposizione resa dal padre) e che non poteva non essersi reso conto sia del pericolo insito nel fatto che l'area posta dopo il salto non fosse preventivamente visibile sia della mancanza di personale addetto alla segnalazione (il che avviene in gara mediante l'utilizzo di bandiere gialle e proprio per evitare incidenti del tipo di quello verificatosi) sicché l'essersi consapevolmente esercitato alla guida in tali precarie condizioni di sicurezza comporta che gli va attribuito, ex art. 1227 c.c., un concorso di colpa per quanto accaduto che si stima nella misura del 50%.

In conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa il c.t.u., con adeguata motivazione che non è stata oggetto di specifiche censure e può essere posta a base della decisione, ha accertato che l'attore ebbe a riportare frattura ala sacrale destra e frattura branche ileo-ischio-pubiche destra, derivando un'inabilità temporanea totale di giorni 40, un'inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50% e di ulteriori giorni 30 al 25%, residuando un danno biologico permanente complessivamente valutato nella misura del 8% senza ripercussioni sulla capacità di lavoro.

Ciò premesso il danno da lesioni personali, alla stregua dei criteri di cui al d. lgs. 209/2005 e d.m. attuativi (normativa da ritenersi applicabile anche alle lesioni personali non derivanti da incidente

stradale essendo preferibile, tanto più nell'ambito di una valutazione equitativa, ricorrere ai criteri stabiliti dal legislatore piuttosto che a quelli empirici elaborati dalla giurisprudenza), può così determinarsi in valori al momento del fatto: € 11.384,91 per danno biologico permanente ($720,95 \times 2,1 = 1.513,95 \times 8 = 12.111,60 - 6\%$ per coefficiente relativo all'età), € 1.682,40 per invalidità temporanea totale (40 giorni \times 42,06), € 639,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni \times 21,03) ed € 315,30 (30 giorni \times 10,51) per l'ulteriore periodo di invalidità, in valori al momento del fatto.

Il totale di € 14.021,61 in considerazione della degenza ospedaliera e del successivo periodo di allettamento, dell'età dell'infortunato nonché della durata e della intensità delle sofferenze, deve essere maggiorato del 20% ottenendosi così la somma di € 16.825,93.

Vanno riconosciute le spese mediche (pari ad € 1.231,00) in quanto documentate e ritenute congrue dal c.t.u..

Il totale riconosciuto risulta quindi pari ad € 18.056,93 ridotto ad € 9.027,96 per effetto del ritenuto concorso di colpa, rivalutato secondo gli indici Istat ex art. 429 c.p.c. dal 2-3-2008 e maggiorato degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, corrisponde ad € 10.571,84 cui debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.

Le spese di lite in considerazione della parziale reciproca soccombenza sono compensate nella misura della metà e liquidate come da dispositivo, ponendosi definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di c.t.u..

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna il Moto Club T. N. in persona del legale rappresentante a pagare all'attore la somma di € 10.571,84 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, compensandole nella misura della metà e, per l'effetto, liquidandole in € 238,44 per spese, € 783,50 per diritti, € 1.327,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Mantova, 17 aprile 2012.

Il Giudice
dott. Mauro Bernardi

II CASO.it